

IMPOSTE SUL REDDITO

Indennità sostitutive dei servizi di mensa

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali

Scopri di più

A norma dell'[articolo 51, comma 1, Tuir](#), costituiscono **reddito di lavoro dipendente** tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al **rapporto di lavoro** (c.d. principio di onnicomprensività).

Tale principio è mitigato dalla lettera c), del successivo comma 2, che prevede **un'elencazione tassativa** delle somme e dei valori, percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente che, in deroga al richiamato comma 1, non concorrono a **formare il reddito**. Si tratta delle somme afferenti:

- le **somministrazioni di vitto** da parte del datore di lavoro e quelle in **mense organizzate** direttamente dal datore di lavoro (o gestite da terzi);
- le **prestazioni sostitutive delle somministrazioni** di vitto, fino all'importo complessivo giornaliero di 4 euro (c.d. buoni pasto "cartacei"), ovvero di 8 euro nel caso in cui le stesse sono rese in forma elettronica (c.d. buoni pasto "elettronici");
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, corrisposte agli **addetti ai cantieri edili**, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, **fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29**.

Ai sensi dell'[articolo 51, comma 2, lett. c\), Tuir](#), sono totalmente **escluse dal reddito di lavoro dipendente**, le somministrazioni di vitto in **mense organizzate dal datore di lavoro** o gestite da terzi, ivi incluse quelle sottostanti a convenzioni stipulate dal datore di lavoro con i ristoranti, ovvero con **esercizi pubblici convenzionati** ([risoluzione n. 63/E/2005](#)), nonché la **fornitura di cestini preconfezionati** contenenti il pasto dei dipendenti ([circolare n. 326/E/1997](#)). Lo stesso [articolo 51, comma 2, lett. c\), Tuir](#), esclude dal **reddito di lavoro dipendente** le prestazioni sostitutive di mensa **sotto forma di "buoni pasto"**:

- fino all'importo complessivo giornaliero **di 4 euro** (in luogo del precedente limite di 5,29 euro), per i buoni pasto "cartacei", ovvero;

- fino all'importo complessivo giornaliero **di 8 euro** (in luogo del precedente limite di 7 euro), per i buoni pasto "elettronici".

L'importo dei buoni pasto che eccede il suddetto limite concorre a formare il **reddito di lavoro dipendente**, non potendo essere considerato assorbibile dalla **soglia di esenzione** prevista dall'[articolo 51, comma 3, Tuir](#) che, per il periodo d'imposta in corso (2024) ammonta ad euro 1.000 per tutti i dipendenti, ovvero 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, come previsto dall'[articolo 1, comma 16-17, L. 213/2023](#).

Secondo l'Agenzia delle entrate ([principio di diritto n. 6/E/2019](#)), i **suddetti limiti di esenzione** (4 euro per i buoni pasto cartacei e 8 euro per quelli elettronici) devono essere verificati sulla base del **valore nominale dei buoni erogati** e prescindono dal **numero di buoni utilizzati**, che potrebbe essere anche superiore al limite di 8 previsto dall'articolo 4, comma 1, lett. d), D.M. 7.6.2017.

L'indennità sostitutiva di mensa, il cui importo può essere **deciso discrezionalmente dalle società** che la eroga, è un **corrispettivo in denaro** integrato nella retribuzione ordinaria, attribuibile sia ai **collaboratori part-time** che a quelli a **tempo pieno**: la citata indennità è di regola interamente **soggetta a tassazione** e concorre alla **determinazione dell'imponibile fiscale e contributivo** del dipendente a cui la stessa è destinata. Tuttavia, ai sensi del citato [articolo 51, comma 2, lett. c\), Tuir](#), sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, fino **all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29**, le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, corrisposte **agli addetti ai cantieri edili**, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. La parte eccedente tale importo concorre **integralmente alla determinazione del reddito**, secondo le regole ordinarie di cui all'[articolo 51, comma 1, Tuir](#).

Per verificare se si rientra o meno nella **fattispecie di esclusione** contemplata dalla norma, occorre effettuare una valutazione dei **singoli casi concreti**, atteso che la disposizione non consente di individuare criteri di carattere generale per stabilire la **sussistenza delle predette unità produttive**. A questo proposito, la **risoluzione n. 41/E/2000** ha chiarito che l'esclusione dal concorso alla determinazione del reddito riguarda solo quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- è richiesto **un orario di lavoro** che comporti la pausa per il vitto, con esclusione, quindi, di tutti i dipendenti ai quali viene attribuita una **indennità sostitutiva di mensa**, in funzione della particolare articolazione dell'orario di lavoro che non consente a costoro di **fruire della pausa pranzo**;
- il dipendente sia addetto ad **una unità produttiva**, con esclusione di coloro che non sono stabilmente assegnati ad una "unità" intesa **come sede di lavoro**;
- la suddetta unità sia **ubicata in un luogo che**, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, **non consenta di recarsi**, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per **l'utilizzo di buoni pasto**.